

Assicurazione per la copertura dei rischi di Responsabilità Civile Professionale

DIP- Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Generali Italia S.p.A.

Prodotto: CASSA FORENSE - RC
PROFESSIONALE AVVOCATI



Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa Polizza assicura i rischi della Responsabilità civile professionale dell'Avvocato (Convenzione a favore degli avvocati iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense) per danni involontariamente causati a terzi nello svolgimento dell'attività professionale.



Che cosa è assicurato?

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Avvocato, di quanto è tenuto a pagare secondo i termini previsti dalla copertura minima richiesta dalla legge (DM del 22.09.2016), quale civilmente responsabile, in relazione a:

- ✓ **Responsabilità civile professionale della Polizza Convenzione:** a titolo di risarcimento per perdite patrimoniali, non patrimoniali, indirette, permanenti, temporanee e future, colposamente causate a terzi compresi i clienti, che derivano da colpa anche grave, per negligenza, imprudenza o imperizia, nello svolgimento dell'attività professionale giudiziale e stragiudiziale.
- ✓ **Responsabilità civile per la proprietà e conduzione dello studio e verso i prestatori di lavoro:** a titolo di risarcimento per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose che si verificano in relazione alla proprietà e conduzione dei locali adibiti a studio professionale e per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da lavoratori da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati.

L'Assicurazione comprende le seguenti Garanzie sempre operanti:

- ✓ Sanzioni amministrative
- ✓ Responsabilità dei dipendenti dello studio, dei collaboratori, dei domiciliatari e dei sostituti di udienza e praticanti
- ✓ Custodia documenti
- ✓ Custodia valori
- ✓ Processo telematico (proprietà e uso di elaboratori elettronici)
- ✓ Attività di arbitrato ex. art. 1 DL 12/09/2014 n. 132
- ✓ Tutela della privacy
- ✓ Negoziazione assistita
- ✓ Attività di mediatore
- ✓ Danno non patrimoniale
- ✓ Danni indiretti
- ✓ Omissioni e ritardi
- ✓ Pagamenti on line per titolari di partita iva (modello F24)
- ✓ Funzioni di curatore fallimentare, liquidatore giudiziario e commissario giudiziario; procedure esecutive immobiliari e/o custode giudiziario

I Massimali indicati in Polizza rappresentano il limite di risarcimento per Sinistro e per anno indipendentemente dal numero di richieste di risarcimento presentate nello stesso periodo.



Che cosa non è assicurato?

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

Le esclusioni sono contenute nelle Condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.

Non sono considerati terzi:

- ✗ il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato e qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- ✗ i collaboratori, gli ausiliari, i dipendenti e i praticanti e chi si trova con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- ✗ le società e, in genere, le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone di cui al primo punto rivestono la qualifica di socio illimitatamente responsabile, di amministratore o esercitano il controllo sociale;
- ✗ quando l'Assicurato non è una persona fisica, il legale rappresentante, il socio, l'amministratore e chi si trova con loro nei rapporti di cui al primo punto;
- ✗ limitatamente alle attività di Mediatore di cui alla Garanzia Attività di Mediatore (decreto n. 180 del 18/10/2010), lo Stato, la Pubblica Amministrazione in genere e l'Organismo di appartenenza, ad eccezione di quanto previsto relativamente all'azione di rivalsa dell'Organismo di Conciliazione stesso.

L'Assicurazione Responsabilità civile professionale non comprende i danni da:

- ✗ *espletamento di incarichi di amministratore, componente organismo di vigilanza, componente dell'organo di composizione della crisi di sovraindebitamento, amministratore di sostegno e curatore dell'eredità giacente, tutore, liquidatore nominato nell'ambito di liquidazioni ordinarie salvo quanto previsto dall'articolo Descrizione dell'attività ed oggetto della garanzia - lettera n), commissario liquidatore, commissario straordinario, sindaco, revisore contabile e revisore di enti locali, arbitro salvo quanto previsto dall'articolo Descrizione dell'attività ed oggetto della garanzia - lettera f), componente di commissioni tributarie, magistrato, docente;*
- ✗ *mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date;*
- ✗ *mancato raggiungimento di risultati/obiettivi e per pareri eccedenti i poteri conferiti all'Assicurato in virtù della carica;*
- ✗ *dolo dell'Assicurato;*
- ✗ *omissioni e ritardi limitatamente alle attività di Mediatore.*

L'Assicurazione Responsabilità civile per la proprietà e conduzione dello studio e verso i prestatori di lavoro non comprende i danni:

- ✗ *da circolazione di veicoli a motore, da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;*
- ✗ *da furto e quelli a cose altrui che derivano da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;*
- ✗ *di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice civile;*
- ✗ *da lavori di manutenzione straordinaria;*
- ✗ *connessi con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici ecc.). Sono inoltre esclusi i danni connessi con l'inquinamento di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinati; da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali e di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Sono inoltre esclusi i danni di qualunque natura che derivano direttamente o indirettamente dall'amianto o prodotti che contengono l'amianto, i danni di qualunque natura che derivano direttamente o indirettamente da onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici.*



Ci sono limiti di copertura?

Le Garanzie prevedono Limiti di indennizzo, Franchigie, Scoperti e Cause di sospensione che sono riepilogati nelle Condizioni di assicurazione contraddistinti dal carattere corsivo.

- Per Franchigia si intende la parte del danno non espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
- Per Scoperto si intende la parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.

Il DIP aggiuntivo contiene informazioni di dettaglio.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti posti in essere in Unione europea, Svizzera, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- all'attivazione delle Garanzie, **rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e, comunicare**, durante il periodo di validità delle Garanzie, a **Generali Italia ogni cambiamento che comporta un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato**.
- **comunicare** a Generali Italia l'eventuale esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
- **comunicare** a Generali Italia l'Assicurato l'ammontare del fatturato e la forma dell'attività professionale se variata, 60 giorni prima della scadenza anniversaria.
- **in caso di Sinistro di Responsabilità civile, presentare denuncia a Generali Italia o all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza entro 40 giorni da quando l'Assicurato ne ha avuto conoscenza**.

Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo e la cessazione dell'Assicurazione.



Quando e come devo pagare?

Il Premio annuo può essere pagato in unica soluzione o ratealmente.

La rateizzazione può essere mensile (con addebito diretto SDD o su carta di credito) o semestrale senza alcuna maggiorazione, trimestrale (con una maggiorazione del Premio del 5% su base annua) o quadrimestrale (con una maggiorazione del Premio del 4% su base annua). Il primo Premio o la prima rata di Premio devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure a Generali Italia al rilascio della Polizza stessa; i Premi successivi o le rate di Premio successive alla prima devono essere pagati con le stesse modalità entro il quindicesimo giorno dopo quello della scadenza del Premio o della rata di Premio.

Il Premio deve essere pagato tramite bonifico bancario o postale su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto assicurativo dedicato intestato all'intermediario; assegno (bancario, postale o circolare) non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario; POS o, se disponibili, altri sistemi di pagamento elettronico (per pagamenti in Agenzia o tramite l'area riservata al Contraente - c.d. Home Insurance), oppure con denaro contante entro il limite per contratto previsto dalla normativa vigente (Premio annuo 750,00 euro).

Il premio è determinato per ciascun periodo assicurativo in base al fatturato relativo alle attività svolte, dichiarato nell'ultimo esercizio chiuso e noto all'inizio del predetto periodo, e in base alla forma dell'attività svolta. Su tale base, Generali Italia comunica il premio per il successivo periodo assicurativo e l'eventuale aggiornamento del massimale. Inoltre, ad ogni scadenza di annualità assicurativa, il premio è ricalcolato in base al numero di eventuali sinistri denunciati nel periodo di osservazione.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura dura un anno dalla data di sottoscrizione della Polizza, ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. In mancanza di disdetta, la copertura è prorogata per un anno e così successivamente, salvo in caso di cessazione della Convenzione.

L'Assicurazione di Responsabilità civile vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione anche se tali richieste sono conseguenti a comportamenti posti in essere prima dell'effetto della Polizza. La retroattività è illimitata.

In caso di cessazione del contratto per risoluzione della Convenzione o per recesso dell'Assicurato, l'Assicurato, a fronte del versamento di un premio pari all'importo dell'ultima annualità di Polizza, può richiedere a Generali Italia l'estensione della validità della Garanzia per le richieste di risarcimento originate da fatti posti in essere durante il periodo dell'Assicurazione che possono pervenire nei 5 (cinque) anni successivi alla cessazione dell'Assicurazione.

In caso di cessazione definitiva dell'attività professionale (anche per radiazione dall'albo professionale) durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione, la Garanzia vale per le Richieste di risarcimento occasionate da fatti posti in essere durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione e pervenute per la prima volta nei 10 (dieci) anni successivi alla cessazione dell'Assicurazione.



Come posso disdire la polizza?

Il Contraente può impedire la proroga dell'Assicurazione alla scadenza annuale inviando comunicazione scritta di disdetta con preavviso di almeno 30 giorni prima della scadenza della Polizza.

Inoltre, in caso di modifica del premio a seguito di rideterminazione dello stesso in presenza di sinistri nel periodo di osservazione del contratto, il Contraente può rifiutare il premio di rinnovo e in tal caso il contratto si intende risolto.

Se il contratto è collocato interamente con tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla conclusione. In tal caso deve inviare richiesta a Generali Italia con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. In tal caso Generali Italia rimborsa il Premio al netto delle imposte entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso.